Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Lunedì 2 gennaio — Numero 1

Si pubblica tutti i giorni non festivi

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1856 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, sull'ordinamento della Somalia italiana;

Visto il Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95, che istituisce monete nazionali in bronzo (bese) per la Somalia italiana ed autorizza la coniazione di un contingente di siffatte monete;

Visto il Nostro decreto 1° aprile 1909, n. 209, che approva il tipo delle monete di bronzo per la Somalia italiana;

Visti i Nostri decreti 15 maggio 1910, n. 308, e 15 agosto 1913, n. 1102, per la coniazione di altri contingenti di tali monete;

Udito il Consiglio coloniale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segreta[illegible]
per le colonie, di concerto con quello del t[illegible]

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia zecca è autorizzata a coniare per la colonia della Somalia italiana:

Numero cinquecentomila monete da una besa;
Numero seicentomila monete da due bese;
Numero duecentomila monete da quattro bese;

secondo le dimensioni, la lega di coniazione ed il peso stabiliti dall'art. 2 del Nostro decreto n. 95 del 28 gennaio 1919 e secondo il tipo ufficiale descritto ed approvato dal Nostro decreto n. 209 del 1° aprile 1909.

Art. 2.

Per l'emissione e la circolazione di tali contingenti di monete valgono le norme contenute nel predetto Nostro decreto 28 gennaio 1909, n. 95.

Art. 3.

Il tesoro dello Stato cederà detto contingente di monete al Governo della Somalia italiana dietro rimborso del costo del metallo e delle spese di coniazione, a carico del bilancio della Colonia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — GIRARDINI — DE NAVA.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 dicembre 1921, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Santa Teresa di Riva (Messina).

SIRE!

Con RR. decreti in data 6 febbraio, 5 giugno, 19 settembre ultimo scorso, venivano prorogati successivamente di tre mesi i poteri del R. commissario di Santa Teresa di Riva per dar modo allo straordinario amministratore di condurre a termine i provvedimenti relativi alla separazione dal capoluogo della frazione Furci.

Non essendosi ancora provveduto a tale adempimento si rende ora indispensabile prorogare ancora di tre mesi i poteri del R. commissario predetto.

A ciò provvede l'unito schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 1° aprile 1920, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, nonchè quelli in data 6 febbraio, 5 giugno e 19 settembre 1921 con cui venne successivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 approvato con R. decreto 19 agosto 1917, n. 1399;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Santa Teresa di Riva è prorogato di altri tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 dicembre 1921, sul decreto che proroga i poteri dei RR. commissari straordinari sottoindicati.

SIRE!

La gestione straordinaria dei comuni di Montespertoli (Firenze), Trenno (Milano), Marsala (Trapani), Sezze (Roma), Sanza (Salerno), non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri dei RR. commissari di detti Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti i Nostri decreti con cui vennero sciolti i Consigli comunali di: Montespertoli (Firenze) — Trenno (Milano) — Marsala (Trapani) — Sezze (Roma) — Sanza (Salerno);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei suddetti Consigli comunali è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 21 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto l'art. 17 del regolamento per l'attuazione della legge predetta approvato con Nostro decreto in data 19 febbraio 1911, n. 245;

Visto il R. decreto 12 novembre 1911 che modifica ed approva la tabella delle sezioni elettorali della Camera di commercio e industria di Reggio Emilia;

Vista la deliberazione della Camera di commercio e industria che ha sede nella predetta città in data 10 novembre 1921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La sezione elettorale commerciale di Reggio Emilia

dipendente dalla Camera di commercio e industria di quella città è sdoppiata in due sezioni (IX e X) ripartendone gli elettori secondo l'ordine alfabetico ed aggregando il comune di Rubiera alla seconda delle dette due sezioni.

La tabella delle sezioni elettorali della Camera predetta approvata con il R. decreto 12 novembre 1911 resta in vigore per tutte le parti non modificate dal presente decreto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BELOTTI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il R. decreto-legge 1° dicembre 1921, n. 1653;

Sentita la 2ª sezione del Consiglio superiore delle acque;

Di concerto con i ministri pei lavori pubblici, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale:

DECRETA:

Art. 1.

Agli effetti della determinazione della competenza territoriale dei Commissari di cui all'art. 4 del R. decreto-legge su citato, vengono per ora costituite le seguenti regioni elettriche;

1. Piemonte-Liguria. — Ne fanno parte i territori delle provincie di Torino, Cuneo, Porto Maurizio, Genova e di parte delle provincie di Novara e Alessandria.

2. Lombardia. — Ne fanno parte, oltre i territori di tutte le provincie che costituiscono la Lombardia, anche quelli delle provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e parte dei territori delle provincie di Novara, Alessandria e Bologna.

3. Veneto. — Ne fanno parte, oltre i territori di tutte le provincie che costituiscono il Veneto, la Venezia Tridentina e la Venezia Giulia, anche quelli della provincia di Ferrara e parte di quelli delle provincie di Bologna e Ravenna.

4. Toscana. — Comprende i territori di tutte le provincie della Toscana.

Art. 2.

Sono nominati i seguenti commissari regionali:

per la 1ª regione: l'ing. comm. Elvio Soleri, professore del R. Politecnico di Torino;

per la 2ª regione: l'ing. Angelo Omodeo;

per la 3ª regione: l'ing comm. Lorenzo Ferraris, professore del R. Politecnico di Torino;

per la 4ª regione: le funzioni di commissario sono temporaneamente assegnate al commissario della 2ª regione, ing. Angelo Omodeo.

I Commissari definiranno di comune accordo la delimitazione precisa delle singole regioni nelle zone finitime.

Roma, 18 dicembre 1921.

Il presidente del Consiglio dei ministri
BONOMI.

Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Il ministro per l'industria e commercio
BELOTTI.

Il ministro del lavoro e la previdenza sociale
BENEDUCE.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Veduto il decreto Ministeriale del 18 giugno 1921 col quale è stato fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno alla Società anonima di assicurazione « Compagnia Generale Italiana » per non aver costituito le riserve minime iniziali prescritte dal decreto Luogotenenziale 29 gennaio 1920, n. 115;

Veduta la domanda in data 28 novembre 1921 con la quale la medesima Società chiede la revoca del citato decreto;

Veduta la dichiarazione originale provvisoria di deposito numero 6861, del 21 novembre 1921, dalla quale risulta che la citata Impresa ha depositato presso la R. tesoreria provinciale di Firenze titoli del valore effettivo di L. 30,000 quale riserva minima iniziale dovuta per gestire nel Regno le assicurazioni nel ramo trasporti;

DETERMINA:

Il decreto Ministeriale in data 18 giugno 1921 col quale alla Società anonima di assicurazioni « Compagnia generale italiana » con sede in Firenze, via Giambologna, n. 21, è stato fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno, è abrogato

Roma, 30 dicembre 1921.

Il ministro
BELOTTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 13 ottobre 1921:

Sottotenenti.

Macina Giuseppe, sottotenente, è revocato e considerato come non avvenuto il decreto Luogotenenziale 15 febbraio 1917, relativo alla sua riforma.

Macina Giuseppe, sottotenente, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 15 febbraio 1917.

Arma di cavalleria.

Tenenti colonnelli.

Con. R. decreto del 16 ottobre 1921:

Starita Giov. Battista, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 dicembre 1921.

Capitani.

Benedetti Antonio, capitano, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 10 giugno 1920, relativo al suo collocamento a riposo, per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Borgstrom Ettore, capitano, il richiamo in servizio dall'aspettativa per riduzioni di quadri deve intendersi avvenuto dal 18 agosto 1921 anzichè dall'8 settembre 1921.

Daneluzzi Davide, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 29 ottobre 1921.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Severini Oronzio, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 9 settembre 1920 e dal 10 successivo, richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese con riserva di anzianità assoluta e relativa.

De Notter Ottavio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 27 ottobre 1921.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Tenenti.

Fiorentin Pasquale, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 12 novembre 1921 e dalla data medesima richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese, con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Magri Luigi, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 21 ottobre 1921 e dalla stessa data richiamato in servizio effettivo con riserva di anzianità assoluta e relativa.

Olivieri Mario, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 7 settembre 1919.

Genasi Giuseppe, tenente in aspettattiva per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 25 ottobre 1921.

Trevisani Ettore, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 10 novembre 1921.

Sottotenenti.

Cinalli Ettore, sottotenente, promosso tenente nell'arma stessa con anzianità 1° febbraio 1917, con decorrenza assegni 1° giugno 1917, con riserva di anzianità relativa.

Passero Guido, sottotenente, l'anzianità stabilita in tale grado al 1° novembre 1920, con R. decreto 6 febbraio 1921, è rettificata al 1° ottobre 1920.

Arma di artiglieria.
(Ruolo combattente).

Colonnelli.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Bruni cav Guido, colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 21 agosto 1921.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 16 ottobre 1921:

Villari Enrico, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità proveniente da causa di servizio dal 16 dicembre 1921

Balocco cav. Riccardo, tenente colonnello in aspettativa per riduzione di quadri, trasferito, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali dal 1° novembre 1921.

Con R. decreto del 6 ottobre 1921:

Maggiori.

Vittoria Diego, maggiore in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 20 maggio 1921 con decorrenza assegni dal 1° giugno successivo.

Con R. decreto del 12 novembre 1921:

Callori nob. dei conti di Vignale cav. Giovanni, maggiore in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio dal 16 novembre 1921.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico.

Smarrimenti di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 16).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 390 — Data della ricevuta 8 marzo 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione della ricevuta: Bielli Alberto fu Felice — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 10.50 — Consolidato 3,50 0|0 — Decorrenza 1° gennaio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 10 dicembre 1921.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 29 dicembre 1921.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	187 82	Dinari	—
Londra	98 30	Corone jugoslave	—
Svizzera	461 50	Belgio	179 58
Spagna	—	Olanda	8 52
Berlino	12 84	Pesos oro	17 75
Vienna	0 90	Pesos carta	7 80
Praga	32 50	New York	23 30

Oro 449 58

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 85	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	77 25	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.